

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

REGOLAMENTO PRATICA FORENSE

(adunanza del 5 febbraio 2009)

1. Il libretto della pratica forense deve essere presentato per i visti, semestrali e finale, entro trenta giorni dal compimento del relativo periodo.

2. Il libretto deve contenere l'indicazione, ordinata cronologicamente, delle udienze cui si è assistito controfirmate dal giudice o dal dominus, senza necessità di produrre copia dei verbali delle udienze stesse. Previa autorizzazione del dominus da annotare sul libretto, il praticante può presenziare alle udienze con altri due avvocati.

3. Le udienze, come previsto dall'art. 6, n. 1, lettera "a" del D.P.R. 101/90, dovranno essere almeno venti per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Il praticante potrà assistere a non più di due udienze al giorno, per un massimo di quattro udienze alla settimana.

4. Sul libretto devono essere annotati gli atti (almeno sei) predisposti dal praticante, il quale dovrà altresì riportare in modo approfondito almeno quattro questioni giuridiche effettivamente trattate nel semestre.

5. Gli adempimenti di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovranno essere svolti anche dai praticanti che seguono corsi di carattere integrativo (Istituto Jemolo e simili).

6. Alla fine del primo anno di pratica il praticante deve presentare apposita relazione illustrativa dell'attività svolta: tale relazione dovrà essere sottoscritta dall'avvocato attestando la serietà ed effettività della pratica, la correttezza del comportamento e l'approfondimento da parte del praticante della relativa problematica anche di carattere deontologico.

7. Eventuali variazioni dell'avvocato presso il quale è svolta la pratica dovranno essere formalmente comunicate all'Ufficio Iscrizioni ai fini dell'annotazione sul libretto, con attestazione del precedente e del nuovo dominus.

8. La pratica può essere svolta parzialmente all'estero Comunità Europea, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, a patto che la stessa sia limitata a non più di due semestri secondo e terzo, escluso comunque il primo e l'ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine. A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui studio sarà accolto. Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e, se del caso, sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete con cui la stessa dovrà essere svolta. Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una relazione dell'attività svolta nello studio legale, controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Qualora le condizioni di esercizio della pratica fossero ritenute non soddisfacenti, il Consiglio potrà non autorizzare la pratica all'estero ovvero, nel caso di mancato rispetto delle modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.

9. I praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 101/1990, svolgono la pratica al di fuori dello studio di un avvocato, devono autocertificare, al termine dell'anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett. C) del D.P.R. citato. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comportano l'interruzione della continuità della pratica con le conseguenze regolamentari di legge.

10. Il semestre non sarà considerato proficuamente e diligentemente svolto, ai sensi dell'art. 1, n. 1, D.P.R. 101/90, e di conseguenza il praticante sarà tenuto a ripeterlo ove, in occasione dei visti semestrali, sia rilevata anche una sola delle seguenti carenze:

A) La mancata certificazione di almeno 15 attestazioni di presenza in udienza, salvo casi di comprovato impedimento, con obbligo di recupero nei successivi semestri;

B) La mancata presentazione del libretto di pratica forense per i visti semestrali e finale, nel termine di 30 gg. successivo al compimento del relativo periodo; per coloro che si avvalgono delle Scuole di Specializzazione, fermo restando il sopraindicato obbligo, alla scadenza del biennio dovranno presentare il libretto, già vistato per i primi due semestri, ed il diploma conseguito al termine della Scuola.

C) L'annotazione di udienze relative all'attività di avvocati non preventivamente indicati sul libretto di pratica;

D) L'inosservanza dei limiti di cui all'art. 3, secondo comma, del presente Regolamento;

E) La mancata annotazione di almeno sei atti predisposti dal praticante;

F) La mancata trattazione, in modo approfondito, di almeno 4 questioni giuridiche;

G) La mancata presentazione della relazione illustrativa di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Situazioni particolari e carenze di modesta gravità saranno valutate caso per caso, ai fini di una eventuale regolarizzazione entro il semestre successivo, previa convocazione del praticante e dell'avvocato presso il quale è svolta la pratica da parte della Commissione Giovani alla presenza di un Consigliere Coordinatore.

11. L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto o di altre attestazioni relative allo svolgimento della pratica comporta conseguenze disciplinari a carico del praticante e/o del dominus.

In particolare, il professionista è impegnato moralmente a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare e confermare l'effettivo svolgimento delle attività risultanti dalle relazioni e dal libretto.

12. La Commissione Giovani dovrà segnalare al Consiglio dell'Ordine le anomalie od irregolarità di particolare rilevanza, affinché quest'ultimo disponga la convocazione del praticante e dell'Avvocato presso il quale è svolta la pratica, anche al fine dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare ove siano ravvisate violazioni del Codice Deontologico Forense.

13. Il rilascio del certificato di compimento della pratica, di cui all'art. 9 D.P.R. 101/90, è subordinato al colloquio (anche per coloro che si avvalgono della Scuola di Specializzazione), con il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o con Consigliere da questi delegato, da parte del praticante accompagnato personalmente dall'avvocato, il quale nell'occasione attesta con la propria presenza la serietà ed effettività della pratica svolta; tale colloquio dovrà avvenire non oltre due mesi dalla data di presentazione del libretto.

14. I partecipanti ai corsi di perfezionamento post-universitari "Scuole di Specializzazione di durata annuale" di formazione professionale forense per le Università all'uopo autorizzate sono esonerati dalla frequenza dello studio dell'avvocato ma non dalla partecipazione alle venti udienze semestrali.

15. Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, c.d. Scuole Bassanini, si considera equivalente ad un anno di pratica.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Consigliere Segretario
Avv. Antonio Conte

Il Presidente
Avv. Alessandro Cassiani